

## **BANDO FORMAZIONE LAVORO – ANNO 2020 (20FL)**

### **Articolo 1 - Finalità**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, alla luce della Legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016<sup>1</sup>, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Con il presente Bando si intendono pertanto finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i costi sostenuti dalle imprese, di cui al successivo articolo 3, per raggiungere le seguenti finalità:

- A - Utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT
- B - Supportare la domanda di sicurezza e salute sul lavoro da parte delle imprese
- C - Sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, imposto dal COVID-19.

Il Bando si inserisce nell'ambito delle linee promozionali 2020 a favore del sistema delle imprese e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020, approvata dal Consiglio Camerale con il provvedimento n. 20 del 31 ottobre 2019 e modificata con provvedimento n. 5 del 26 maggio 2020.

### **Articolo 2 - Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari a € 110.000,00.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

- chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
- creare una lista d'attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare, nella misura massima di 20 (venti) imprese.

### **Articolo 3 - Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Vicenza, ed in regola con il pagamento del diritto annuale (entrambi questi due ultimi requisiti devono sussistere almeno al momento della liquidazione del contributo). Nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera e/o che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad ottenere le condizioni di regolarità prima della liquidazione del contributo.

1. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con le iscrizioni a eventuali Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività.
2. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, N. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
3. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non devono essere in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria.
4. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi.

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 4 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, N. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, N. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Vicenza.

#### **Articolo 4 - Normativa europea sugli Aiuti di Stato**

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento N. 1407/2013 (GUUE L 352/1 del 24.12.2013).

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa «unica» non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle normative di tale Regolamento (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», aiuti «de minimis», cumulo e controllo).

L'aiuto si considera concesso (articolo 3.4 del Regolamento UE N. 1407/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

#### **Articolo 5 - Cumulo con altri Aiuti di Stato**

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato e con aiuti in regime «de minimis», se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione Europea. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

L'impresa dovrà comunque evitare sovracompensazioni sugli stessi costi ammissibili e dovrà dichiarare che il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.

#### **Articolo 6 - Contributo**

Il contributo è di **€ 2.000,00** su un spesa minima di € 4.000,00. Non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa. Il contributo viene erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Alle imprese in possesso del *rating* di legalità<sup>2</sup> sono attribuiti ulteriori € 200,00 che si sommano al contributo spettante.

<sup>2</sup> Il regolamento sul [rating](#) di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo *rating* attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. Il *rating* di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un «riconoscimento» - misurato in «stellette» - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio *business*. All'attribuzione del *rating*

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale *rating* deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/rating-elenco-imprese>

Il *rating* deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di attribuzione del *rating* è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se il *rating* risulta attribuito dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita del *rating* in fase di liquidazione del contributo, comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.

Il contributo sarà corrisposto a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili.

Le modalità e i termini di presentazione del rendiconto delle spese sono descritti all'articolo 11 del presente bando.

#### Riepilogo

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo
€ 4.000,00	€ 2.000,00 + eventuali € 200,00 per <i>rating</i> di legalità

(\*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza

Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 comma 2, del DPR 600/73, salvo i casi di esenzione.

#### Articolo 7 - Fornitori

Ai fini del presente bando, i fornitori abilitati ad erogare i servizi ammissibili di cui al successivo Articolo 8 possono essere:

- per l'attività di formazione: soggetti accreditati dalla Regione del Veneto;
- per l'attività di consulenza: Imprese, Enti, Professionisti con comprovata esperienza dimostrata dall'aver effettuato nel triennio 2018-2019-2020 almeno cinque consulenze nella singola tipologia

l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

di spesa per la quale è richiesto il contributo (in caso di più voci di spesa, l'esperienza va dimostrata con almeno cinque attività per ogni voce richiesta).

Si specifica che:

- il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il fornitore non può essere soggetto beneficiario del bando (cioè l'impresa che presenta domanda di contributo, non può essere al tempo stesso anche la fornitrice di servizi o beni di altra impresa partecipante al bando).

### **Articolo 8 - Spese ammissibili e termini di inizio e fine degli investimenti**

Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettagliate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre **dal 11 marzo 2020 fino al 31 marzo 2021**.

Le spese ammissibili sono:

servizi di consulenza e/o formazione per realizzare una o più tra le seguenti finalità:

#### **1) Sicurezza**

Si intendono: azioni di consulenza e/o formazione finalizzate esclusivamente alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in riferimento specifico all'emergenza COVID-19 e/o alle indicazioni post emergenza.

#### **2) Smart working**

Si intendono: azioni di consulenza e/o formazione finalizzate alla crescita delle competenze in tema di smart working, anche in relazione alla salute e sicurezza dello smartworker

#### **3) Competenze strategiche**

Si intendono: azioni di consulenza e/o formazione finalizzate alla crescita delle competenze strategiche in riferimento all'emergenza COVID-19 e/o al post emergenza, quali a titolo esemplificativo marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, competenze digitali, innovazione del proprio modello di business, ecc.

Sono in ogni caso escluse le seguenti spese:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, o legale. Sono inoltre esplicitamente escluse le attività legate alla normale e periodica attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza (es: incarico di RSPP, redazione documenti di valutazione del rischio, formazione obbligatoria in materia di sicurezza come corsi antincendio e primo soccorso, ecc..)

### Articolo 9 - Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, attraverso lo sportello on line «Contributi alle imprese», all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere<sup>3</sup> – Servizi e-gov (completamente gratuito) **dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2020 alle ore 14:00 del 31 ottobre 2020**, con l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) tramite Conto Telemaco.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate fuori dai succitati intervalli temporali.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.

La presentazione delle domande di contributo deve avvenire seguendo le seguenti regole e modalità.

La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>

Per l'invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it). Immediatamente si riceverà *e-mail* con credenziali per l'accesso (qualora l'impresa sia già in possesso delle credenziali di accesso al Registro Imprese, potrà riutilizzarle).

**Attenzione:** la registrazione al sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) necessaria per accedere al sito <http://webtelemaco.infocamere.it> ed inviare la domanda di contributo, va richiesta almeno 48 ore prima della chiusura della domanda di contributo.

Con tali credenziali:

1. collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>
2. seguire il seguente percorso:
  - a. Sportello Pratiche
  - b. Servizi e-gov
  - c. Contributi alle imprese
  - d. Accedi
  - e. Inserire user e password
3. selezionare lo sportello «Camera di commercio di Vicenza» e selezionare: codice 20FL «Bando Formazione Lavoro – anno 2020»;
4. compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il modello base della domanda;
5. firmare il modello base digitalmente e riallegarlo;
6. procedere con la funzione «Allega» che consente di allegare alla pratica telematica, oltre al

<sup>3</sup> Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.

modello base, anche gli altri documenti richiesti dal bando.

**Documenti indispensabili e obbligatori da allegare alla pratica (vanno tutti firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria):**

- domanda di contributo (Allegato A) con l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) tramite Conto Telemaco;
- prospetto delle spese (Allegato B);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (allegato C).

7. al termine, procedere all'invio telematico (seleziona «invio pratica»).

Il sistema invierà in automatico il numero di Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale e che vale ai fini della determinazione dell'ordine cronologico delle domande presentate.

Il manuale per la compilazione *on-line* della domanda sarà disponibile sul sito web della Camera di commercio prima della data di apertura del bando.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico), salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e rinvii, entro i termini previsti dal bando, la domanda correttamente: in questo caso sarà presa in considerazione la domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta anche se inviata per prima in ordine cronologico.

Gli allegati da A) a C) sono a disposizione sul [sito https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/](https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/), sezione Bandi contributivi Camera Vicenza.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse stanziare, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito internet camerale dedicate al bando.

**Articolo 10 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione del contributo e casi di esclusione**

Le domande di contributo saranno esaminate dal Capo Servizio «Informazione e Promozione Economica», dr Diego Rebesco, che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione, salvo i casi di esclusione automatica di seguito specificati.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

1. mancanza del modulo di domanda (Allegato A), e/o prospetto delle spese (Allegato B);
2. uno o più dei documenti di cui al precedente punto 1. risulta completamente in bianco o illeggibile, anche se i documenti risultano firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
3. uno o più dei documenti di cui al precedente punto 1. non risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
4. domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta la prima in ordine cronologico, salvo quanto indicato nel precedente articolo 9);
5. domande presentate da imprese inattive o che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
6. domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
7. domande presentate fuori dai termini previsti;
8. domande comportanti una spesa minima inferiore a quella fissata nel presente bando;
9. domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di domanda e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo [promozione@vi.camcom.it](mailto:promozione@vi.camcom.it)). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla graduatoria per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene al contributo aggiuntivo di € 200,00 per il possesso del *rating* di legalità, la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese che ne dichiarano il possesso nella domanda di contributo; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta in possesso al momento della presentazione della domanda, il relativo contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se tra la fase di presentazione della domanda e quella di esame istruttorio della domanda, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico e comunque in tutti i casi in cui il nuovo soggetto risultante da operazioni di fusione o scissione abbia un codice fiscale diverso da quello dell'impresa originaria, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla graduatoria di concessione, senza preavviso di rigetto.

Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande.

La graduatoria approvata con Determinazione del Capo Servizio sarà pubblicata **entro il 14 dicembre 2020** sul sito istituzionale e riporterà:

- l'elenco delle domande ammesse fino all'esaurimento delle risorse stanziare;
- l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziare (nel numero massimo di 20 oltre a quelle ammesse);
- l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica o per esaurimento dei fondi).

La determinazione di approvazione della graduatoria e la graduatoria pubblicate nel sito **costituiranno la sola comunicazione ufficiale.**

#### **Articolo 11 - Rendicontazione, liquidazione del contributo e casi di esclusione**

Le imprese si impegnano ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, che saranno valutate dalla Camera di Commercio in sede di rendicontazione. Si impegnano inoltre a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto, pena la decadenza dal contributo. L'eventuale rinuncia al contributo o la mancata rendicontazione potrà costituire causa di inammissibilità all'eventuale successiva edizione del presente bando.

Il rendiconto può essere presentato esclusivamente in via telematica a partire **dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2021 ed entro e non oltre le 21.00 del 20 maggio 2021** con firma digitale, attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (completamente gratuito). Contestualmente il sistema invierà in automatico il numero di protocollo della pratica telematica inviata.

La rendicontazione va effettuata in una unica *tranche*, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione.

È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente omissso parte della rendicontazione.

L'invio del rendiconto può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di rendicontazione.

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità:

- dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente; in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis);
- mancanza di forniture in essere con la Camera di commercio di Vicenza;
- regolarità nei versamenti del diritto annuale;
- controllo a campione nella misura del 5% delle imprese beneficiarie circa l'osservanza dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 125 a 129 relativamente agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato: saranno pertanto controllati i contributi camerali a partire dalle erogazioni complessive superiori o uguali a € 10 mila effettuate dal 1° gennaio 2019.

La liquidazione del contributo avverrà entro 90 giorni di calendario dall'invio della rendicontazione.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

- mancanza del modulo di rendicontazione (Allegato D) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato;

- mancanza dell'Allegato E) (Dichiarazione comprovata esperienza) richiesta ai sensi all'articolo 7 comma 1 lettera b) del presente bando, o Dichiarazione completamente in bianco o illeggibile;
- rendicontazioni presentate da imprese inattive o che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
- rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;
- rendicontazioni con una spesa minima inferiore a quella fissata nel presente bando;
- rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di rendicontazione e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo [promozione@vi.camcom.it](mailto:promozione@vi.camcom.it)). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla liquidazione per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui, dall'esame delle rendicontazioni, emerga che è stata presentata una domanda di contributo da parte di un beneficiario che è anche fornitore di una o più delle altre imprese beneficiarie ammesse in graduatoria di concessione, è presa in considerazione e ammessa alla liquidazione soltanto la domanda di colui che ha rendicontato per primo e le altre domande saranno escluse dalla liquidazione, previo preavviso di rigetto.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene alla conferma del contributo aggiuntivo di € 200,00 per il possesso del *rating* di legalità, la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne

risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, il relativo contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se l'impresa non era in possesso del *rating* di legalità in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento del *rating* di legalità dalle competenti autorità.

L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente, tranne nel caso in cui si scenda sotto la spesa minima, comportando ciò un caso di preavviso di rigetto. La mancanza di uno o più documenti di spesa, o la presenza di spese sostenute e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente bando, comporta la decurtazione del relativo importo, con eventuale esclusione dalla liquidazione del contributo se la spesa complessiva scende sotto il minimo previsto dal bando.

Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico e comunque in tutti i casi in cui il nuovo soggetto risultante da operazioni di fusione o scissione abbia un codice fiscale diverso da quello dell'impresa originaria, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.

Sul sito della Camera di Commercio sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria:

- modulo di rendicontazione (Allegato D), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- copia delle fatture elettroniche in formato xml e di altri documenti di spesa (redatti in euro e in lingua italiana e che espongano con chiarezza le singole voci di costo) sostenuti e interamente pagati nel periodo che decorre **dal 11 marzo 2020 al 31 marzo 2021**;
- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili;
- allegato E) – Dichiarazione comprovata esperienza (in aggiunta alla firma digitale del titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, tale Dichiarazione va firmata digitalmente anche dal fornitore stesso ed è richiesta solo nel caso delle attività di consulenza di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (allegato C).

La determinazione di approvazione della graduatoria di liquidazione del contributo alle imprese che hanno rendicontato e la graduatoria stessa saranno pubblicate nel sito camerale e **costituiranno la sola comunicazione ufficiale.**

### **Articolo 12 - Revoca, sanzioni e rinuncia al contributo**

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, l'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, delle somme eventualmente già versate maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo degli stessi;
- rinuncia successiva all'erogazione, da parte del beneficiario.

### **Articolo 13 - Controlli**

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

### **Articolo 14 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio «Informazione e Promozione economica» Dr Diego Rebesco.

### **Articolo 15 - Ricorsi**

Avverso il presente bando ed i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990.

### **Articolo 16 - Contatti**

Referente per l'istruttoria è l'Ufficio Alternanza Scuola Lavoro e Promozione della Camera di Commercio di Vicenza

([promozione@vi.camcom.it](mailto:promozione@vi.camcom.it) – Roberta Lorenzon tel. 0444/994891 – Diego Rebesco tel. 0444/994840 – Loredana Cengia tel. 0444/994829).

Per assistenza e chiarimenti sul bando e sulla domanda di partecipazione scrivere a:

[promozione@vi.camcom.it](mailto:promozione@vi.camcom.it)

Per assistenza tecnica sulla compilazione e presentazione della pratica telematica contattare il portale Telemaco (come indicato nella guida alla presentazione telematica della domanda).

### **Articolo 17 - Normativa sulla privacy**

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete *internet* ai sensi del D.Lgs. 33/2013. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa *privacy* contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

### **Articolo 18 - Rinvio al Regolamento Generale, informazioni**

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 29 del 17 dicembre 2019.